

STATUTO

SACE SRV S.r.l.

Denominazione – Sede – oggetto – durata – domicilio

Art. 1

1. La Società a responsabilità limitata denominata “SACE SRV – Società a responsabilità limitata” è regolata dal presente statuto.

Art. 2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Possono essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione dell'assemblea dei soci. Possono essere altresì istituiti uffici, filiali, succursali ed agenzie, sia in Italia che all'estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

1. La Società ha per oggetto la prestazione di servizi relativi ad informazioni economiche per la tutela del credito e, in particolare, l'acquisizione, elaborazione e fornitura di informazioni commerciali, ricerche di mercato, studio e gestione di attività promozionali di qualsiasi genere nel campo del credito commerciale e similari, compresa l'organizzazione di convegni e similari e pubblicazioni specializzate; a tal fine la Società utilizzerà i dati e gli elementi acquisiti direttamente o indirettamente presso gli interessati e terzi, quali, a titolo meramente indicativo i bilanci societari, i registri camerali ed immobiliari, il bollettino dei protesti e la stampa specializzata, nel rispetto dei limiti di legalità posti dall'ordinamento italiano ed internazionale.
2. La Società può svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, attività di prestazione di servizi di gestione finanziaria ed amministrativa, anche finalizzata al recupero di crediti da terzi derivanti dall'esercizio, anche all'estero, di imprese, arti o professioni.
3. La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali, utili e/o opportune, nonché assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti costituiti o da costituire.
4. E' in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività riservate ai soggetti previsti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) e del Testo Unico in materia d'intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo n. 58 del 1998).

Art. 4

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 5

1. Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante nel Registro delle Imprese.
2. Il domicilio degli amministratori nonché, se nominati, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società.
3. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Capitale sociale e finanziamenti

Art. 6

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila/zero zero).
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; spetta in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Art. 7

1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di versamenti e finanziamenti da parte dei soci è libera.

Titoli di debito

Art. 8

1. L'assemblea può deliberare l'emissione di titoli di debito, nominativi secondo le modalità di legge.

Diritti dei soci - partecipazioni - prelazione

Art. 9

1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati, purché il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art. 10

1. Spetta ai soci il diritto di prelazione in caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o di parte di essa nonché di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per trasferimento s'intende qualunque atto di alienazione nella più ampia accezione del termine che comporti, direttamente o indirettamente, e a qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio della proprietà della quota o di parte di essa nonché di diritti di opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, il trasferimento di azienda o dello specifico ramo, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di godimento.
3. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione o i propri diritti di opzione deve comunicare al Consiglio di Amministrazione l'offerta, contenente le generalità del cessionario e le modalità, le condizioni ed i termini del trasferimento, fra i quali il prezzo e le modalità di pagamento ovvero - se il corrispettivo è diverso dal denaro - la diversa prestazione dovuta ovvero ancora la circostanza che il trasferimento non prevede alcun corrispettivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere l'offerta agli altri soci mediante apposita comunicazione spedita entro quindici giorni dal suo ricevimento. Ciascun socio interessato deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di esercitare la prelazione mediante comunicazione che deve pervenire entro venticinque giorni dalla data di spedizione da parte del Consiglio di Amministrazione della lettera di trasmissione dell'offerta.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione oggetto dell'offerta; in caso di trasferimento congiunto da parte di più soci, il diritto di prelazione deve essere esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di offerta. In mancanza, l'esercizio della prelazione si considera inefficace.
6. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, il diritto di prelazione spetta a questi in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno. Qualora nella comunicazione del socio cedente sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
7. La prelazione deve essere esercitata alle medesime condizioni indicate dal socio cedente, salvo quanto indicato al comma 9 del presente articolo; in tale ultimo caso il socio che ha esercitato il diritto di prelazione dovrà fare apposita menzione nella propria comunicazione della volontà di ricorrere alla procedura di determinazione del prezzo ai sensi del predetto comma 9 del presente articolo.
8. In caso di esercizio della prelazione, il Consiglio di Amministrazione deve inviare al socio cedente e ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio di detto diritto, una apposita comunicazione in cui sia data indicazione dei nominativi dei soci interessati, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta nonché del termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento. Il termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento non può comunque essere superiore a venti giorni dalla data della comunicazione da parte dell'organo amministrativo ovvero da quando è stato determinato il prezzo della partecipazione ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo. Nel caso in cui entro i termini di cui sopra non si sia addivenuti ad alcun trasferimento della partecipazione offerta in prelazione per causa non imputabile al socio cedente, il medesimo sarà libero di perfezionare l'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta.
9. Qualora il prezzo indicato nell'offerta sia ritenuto non congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. Il socio cedente è comunque libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità della propria partecipazione.
10. In caso in cui il trasferimento venga perfezionato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà successivamente trasferire la partecipazione con effetto nei confronti della Società.
11. Qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini e nelle modalità sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia di tale circostanza al socio cedente entro quindici giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. L'atto di trasferimento con il cessionario indicato nell'offerta dovrà essere perfezionato entro i successivi trenta giorni; scaduto detto termine, il socio - ove voglia comunque addivenire al trasferimento - dovrà ripetere la procedura di prelazione.
12. Il trasferimento potrà essere perfezionato anche senza l'osservanza della procedura sopra prescritta qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.
13. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate mediante lettera consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, in ogni caso con prova dell'avvenuto ricevimento.

14. Le quote non possono essere costituite in pegno con effetto verso la società a meno che - dalle pattuizioni di pegno di cui dovrà essere data notizia dal socio interessato al Consiglio di Amministrazione per sua conoscenza - non risulti che il diritto di voto è riservato al socio debitore. In sede di realizzo del pegno da parte del creditore troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2471 c.c. Ogni costituzione in pegno di quote che avvenga in violazione di dette disposizioni non sarà opponibile alla società e non consentirà l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti sociali.

Diritto di recesso – liquidazione quota

Art. 11

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione della Società;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i) la proroga della durata della Società.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, spedita alla sede della Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei soci.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dal momento della conoscenza da parte del socio del verificarsi della causa di recesso.

5. Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società ovvero se è posto nel nulla il fatto che ne ha legittimato l'esercizio.

8. La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere oggetto di atti di disposizione neppure parzialmente.

Art. 12

1. In caso di recesso, la quota è rimborsata al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento dell'esercizio del

recesso. In caso di disaccordo, la valutazione del patrimonio sociale, secondo i criteri sopra indicati, deve risultare da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica l'art. 1349, comma 1, c.c..

2. Il rimborso può avvenire mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo soggetto concordemente individuato dai soci medesimi. I soci interessati, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulla parte di quota rimasta inoptata.

3. In caso di mancato collocamento, anche parziale, della quota ai soci o a terzi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza delle stesse, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della quota del socio recedente, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 5, c.c.

4. Il rimborso della quota deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'esercizio del recesso.

Assemblea

Art. 13

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Tutte le decisioni dei soci sono assunte con assemblea.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 14

1. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e, qualora nominati, i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in uno degli Stati dell'Unione Europea.

Art. 15

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16

1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio-collegati o video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al secondo comma dell'articolo 15;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-collegati o video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio-collegati o video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 17

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

2. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società; la delega non può essere conferita agli amministratori, sindaci e dipendenti della Società.

Art. 18

1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenta almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479, comma 2, c.c., con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenta almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.
5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
6. Le modificazioni dello statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Amministrazione – Rappresentanza

Art. 19

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri compreso tra tre e cinque, di cui uno con funzioni di Presidente.
 2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
 3. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a tre esercizi secondo quanto stabilito dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
 4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero organo amministrativo e non sia stato nominato il collegio sindacale, ciascun socio può convocare l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
 5. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..
 6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo in modo da garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La deliberazione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.
 7. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.
 8. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
 9. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio nomina tra i suoi membri un vice presidente, il quale - in caso di assenza o impedimento del presidente - ne esercita le funzioni; nomina altresì un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.
 10. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti di banche e intermediari finanziari dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile.
- Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In

tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

11. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 10, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Art. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in altro stato dell'Unione Europea. L'avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai membri del collegio sindacale, qualora esistente.

4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'adunanza ed il segretario.

5. Il presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società.

Art. 21

1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferme restando le materie che per legge e ai sensi del presente statuto sono riservate alla decisione dei soci.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- ove ritenuto opportuno, la nomina di Direttori, anche Generali, ed institori;

- delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri e/o al Direttore Generale.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al vice presidente, se

nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

4. I poteri di firma sociale possono essere conferiti dal legale rappresentante al Direttore Generale, ai Direttori ed ai procuratori della Società; a sua volta il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 10 e 11 dello statuto.

5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

6. L'assemblea può fissare un emolumento per gli amministratori, con prelievo annuale o periodico; a tal fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale.

7. Le somme accantonate potranno essere investite in premi di polizze assicurative sulla vita degli amministratori con eventuali beneficiari gli amministratori medesimi ed i loro eredi per il caso di morte.

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 22

1. Qualora sia prescritto dalla legge o l'assemblea dei soci ritenga di nominarlo, il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

2. La composizione del collegio sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

3. Ai sindaci si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

4. Il presidente del collegio sindacale, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea.

5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. L'assemblea provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione del collegio sindacale ed a quanto altro a termini di legge.

7. Anche in caso di nomina del Collegio Sindacale la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Esercizi sociali - utili

Art. 23

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, in conformità delle disposizioni di legge.

Art. 24

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Liquidazione

Art. 25

1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

Norme finali - rinvio

Art. 26

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.